



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE "GRAN SASSO D'ITALIA"
-TERAMO-

STATUTO SEZIONALE

Titolo I	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	2	
Titolo II	SCOPI – FUNZIONI	2	
Titolo III	SOCI	3	
Titolo IV	ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE	5	
	Capo I	L'Assemblea dei soci	5
	Capo II	Il Consiglio Direttivo	8
	Capo III	Il Presidente ed il Vice Presidente	9
	Capo IV	Il Segretario	9
		Il Tesoriere	10
	Capo V	Il Collegio dei Revisori dei Conti	10
	Capo VI	I Delegati	10
	Capo VII	Durata delle Cariche Sociali	10
Titolo V	PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI	10	
Titolo VI	SOTTOSEZIONI	11	
Titolo VII	Capo I	Gruppi	12
	Capo II	Scuole	13
	Capo III	Commissioni	13
Titolo VIII	CONTROVERSIE	13	
Titolo IX	DISPOSIZIONI FINALI	14	

STATUTO

STATUTO della SEZIONE C.A.I. di TERAMO

Titolo I

- Denominazione - Sede - Durata -

Art. 1

È costituita l'associazione denominata **Club Alpino Italiano -Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo-** (abbreviato in C.A.I. Sezione di Teramo), con sede in Teramo, soggetto di diritto privato fondata in Teramo nell'anno 1914 e ivi ricostituita nell'anno 1945.

Essa ha durata illimitata.

Art. 2

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, uniformando il proprio Statuto allo Statuto Generale ed al Regolamento Generale del C.A.I.

Lo stendardo è azzurro e reca al centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro "Club Alpino Italiano", ed in basso la scritta in oro **-Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo-**.

Lo stendardo potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, su autorizzazione del Presidente.

Art. 3

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Titolo II

- Scopi e funzioni -

Art. 4

L'associazione ha per scopo di:

- promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la frequentazione della montagna, la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in tutte le sue forme, nonché tutte le attività didattiche relative;
- incoraggiare studi e ricerche sia nel campo scientifico che sportivo mediante pubblicazioni periodiche, manuali e monografie;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi con l'alpinismo ed in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale;
- collaborare all'organizzazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
- realizzare, curare, mantenere e gestire rifugi e altre opere alpine;
- tracciare, realizzare, provvedere alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- promuovere attività sportive nell'ambito dell'arrampicata sportiva, della bici da montagna, dello sci in tutte le sue forme, ad eccezione dello sci alpino, dello snow-alpinismo e di ogni altro sport che abbia attinenza con l'alpinismo inteso nel senso più ampio del termine;

- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, escursionismo, sci-alpinismo, sci di fondo escursionistico, arrampicata sportiva e speleologia;
- organizzare gite ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni;
- curare la biblioteca e l'archivio dell'associazione;
- pubblicizzare l'attività dell'associazione anche attraverso la pubblicazione di un notiziario sezionale;
- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;

Sono vietate attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle dell'associazione. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi se non in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, su autorizzazione del Presidente.

Art. 5

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Titolo III

- Soci -

Art. 6

I soci dell'associazione si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari, giovani, secondo quanto stabilito nell'art. 8 dello Statuto Generale e negli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 7

Chiunque intenda divenire socio, deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'associazione, al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio ordinario presentatore iscritto all'associazione da almeno un anno; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà; nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie dei soci.

I cittadini di stati stranieri possono chiedere di diventare soci.

Art. 8

L'ammissione dei soci spetta, ad insindacabile giudizio, al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa verrà comunicata all'interessato; le somme versate saranno restituite al medesimo.

L'ammissione ha luogo per tutto l'anno, con decorrenza dal principio del medesimo. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

L'iscrizione del socio annuale si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il socio rassegni le proprie dimissioni.

L'associazione dopo l'ammissione, trasmette alla Direzione Centrale i dati anagrafici e i dati associativi del socio e le variazioni relative, entro quindici giorni dalla loro conoscenza.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., nonché ogni delibera dei relativi organi; si impegna ad agire secondo lo spirito informatore dell'associazione; si dichiara disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi del Club Alpino Italiano ed a prestare la sua attività al fine di portare l'associazione al maggior grado di efficienza.

Art. 9

I soci sono tenuti a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera);
- b) la quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita anno per anno, per le rispettive categorie di soci, dall'Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci a valere per l'anno successivo; il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Art. 10

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli art. 9 dello Statuto Generale del C.A.I. e nell'articolo 14 del Regolamento Generale del C.A.I.; in particolare, il socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'associazione e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'associazione medesima.

Il socio riceve dall'associazione la tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dall'art. 12, commi 4 e 5, del Regolamento Generale del C.A.I.

Ogni anno, ai soci che abbiano raggiunto una anzianità ininterrotta di iscrizione all'associazione di 25 e di 50 anni, verranno consegnati speciali distintivi ricordo.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I., se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività pubbliche dei soci, comprese le figure tecniche sezionali, in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dall'associazione, salvo delibera del Consiglio

Direttivo o, in caso di urgenza, su autorizzazione del Presidente.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro associazione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'associazione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio dell'associazione.

Art. 11

La qualità di socio si perde per morte (o per estinzione se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione, così come previsto nell'art. 10 dello Statuto Generale del C.A.I. e nell'art. 15 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 12

Il socio che entro il 31 marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in relazione alla sua qualità di socio dell'associazione.

Il socio che alla fine del primo semestre risultasse ancora moroso potrà, previo avvertimento scritto, essere cancellato dall'elenco dei soci con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Tale cancellazione non esonera il socio moroso dall'obbligo di versare la quota per l'anno in corso, mentre l'associazione conserva il diritto di esigere la quota annuale relativa, restando a carico del socio la eventuale maggiore spesa conseguente.

La riammissione dei soci esclusi per morosità potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo; in ogni caso sarà subordinata al pagamento dell'annualità insoluta.

Art. 13

Il Socio che abbia perduto per dimissioni o morosità la qualifica di socio la può riacquistare, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'associazione, o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 ed al presente articolo, il socio può presentare ricorso come previsto dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Art. 15

Il socio è libero di trasferirsi presso una qualsiasi sezione.

Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato alla sezione di provenienza dalla sezione alla quale il socio si iscrive ed ha effetto dalla data di comunicazione.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Per i soci aggregati fare riferimento a come previsto nell'art. 11 del Regolamento Generale del C.A.I.

Titolo IV

- Organi dell'Associazione -

Art. 16

Sono organi dell'associazione :

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sono vincolanti nei confronti dei soci dell'associazione.

Art. 17

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite solo ai soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti; per il conferimento delle cariche sono assunti come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni volontarie e gratuite svolte a favore dei soci e di terzi con professionalità ad un buon livello di competenza e di efficienza (art. 70 del Regolamento Generale).

Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale secondo quanto stabilito dall'art. 72 del Regolamento Generale.

L'elezione a membro del Consiglio Direttivo o membro del Collegio dei Revisori dei Conti non preclude la nomina ad altre cariche sociali regionali, interregionali e nazionali né a delegato alle diverse assemblee, fatte salve le limitazioni dell'art. 72 del Regolamento Generale.

CAPO I

Art. 18

- L'Assemblea dei soci -

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti; l'Assemblea è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'Assemblea dei soci:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- **e l e g g e** il **P r e s i d e n t e** dell'Associazione, i **C o n s i g l i e r i**, i **R e v i s o r i** dei Conti ed il **P r e s i d e n t e** dei Revisori dei Conti;

- delibera sulla quota associativa, sulla relazione del Presidente e sui bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione scritta e sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 15 ottobre o il 31 dicembre per la successiva Assemblea ordinaria;
- elegge i Delegati all'Assemblea dei Delegati, all'Assemblea Regionale dei Delegati;
- le delibere prese dall'Assemblea dei Soci saranno rese note mediante esposizione nella sede e nella bacheca sociale.

Art. 19

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, per la elezione alle cariche sociali e per l'approvazione del bilancio preventivo. Può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o il Collegio dei Revisori dei Conti; se il Consiglio Direttivo non vi provvede entra trenta giorni dalla

richiesta, potrà direttamente provvedere il Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e nella bacheca sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Inoltre l'avviso stesso sarà spedito a tutti i soci aventi diritto con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Art. 20

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci della Sezione in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i soci minori di anni 18 non hanno diritto al voto.

La verifica del diritto al voto dei partecipanti spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti le loro responsabilità.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio e farlo votare in sua vece anche in votazioni a scrutinio segreto, mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 21

L'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale, e tre scrutatori, quando ritenuto necessario.

Art. 22

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese normalmente per alzata di mano o, in casi eccezionali per appello nominale o per scrutinio segreto, a seconda delle decisioni dei soci presenti aventi diritto al voto. Il voto per corrispondenza è escluso.

Tutte le votazioni relative a persone e/o questioni personali sono effettuate a scrutinio segreto.

Art. 23

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti; tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, ovvero modifiche statuarie, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti in Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e in regola con il versamento della quota sociale;
- la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 24

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche allo Statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale del Club Alpino Italiano, come previsto nello Statuto Generale del C.A.I.

Art. 25

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrate per due anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale Abruzzo.

Art. 26

- Comitato elettorale -

Per le elezioni delle cariche sociali:

- Presidente dell'Associazione;
- Consiglio Direttivo;
- Revisori dei Conti;
- Presidente dei Revisori dei Conti;

l'Assemblea Ordinaria dell'anno precedente alla scadenza del Consiglio Direttivo, può nominare un Comitato Elettorale e definirà i termini del mandato, che comunque non dovrà essere inferiori a quattro mesi.

Il Comitato Elettorale è l'organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali per la elezione dei componenti degli organi dell'associazione; è composto di tre membri che eleggeranno al loro interno un Presidente. Il Comitato Elettorale risolve ogni questione relativa alle elezioni, ivi incluse le controversie tra candidati, dal momento della designazione a quello della proclamazione degli eletti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti del comitato. I presenti sottoscrivono le decisioni e il verbale delle sedute; il Presidente del Comitato Elettorale dà immediata comunicazione scritta agli interessati delle decisioni prese e rende pubblico il verbale con l'affissione all'albo sezionale.

Il Comitato Elettorale, nel raccogliere le liste dei candidati soci resisi disponibili entro i termini che, nella sua discrezionalità, riterrà opportuno, ne formerà una unica; ha, fra l'altro, il compito di proclamare gli eletti alle cariche sociali, mediante verbale sottoscritto anche dagli Scrutatori, da affiggere all'albo

sezionale e, nel giorno delle votazioni, nei locali dove la medesima si svolgerà.

Art. 27
- Elezioni -

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto come previsto nell'art. 35 dello Statuto Generale del C.A.I..

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione come previsto nell'art. 70, comma 2, del Regolamento Generale del C.A.I.

I soci eleggeranno con votazione unica, distintamente, il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed il Presidente dei Revisori dei Conti.

Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di eleggibili per ogni organo. Le preferenze vengono espresse indicando nelle scheda elettorale, riportante il timbro dell'Associazione, il nome e il cognome del candidato; una volta espresso il voto, la scheda verrà deposta in un'urna sigillata.

Vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato socio avente maggior anzianità di iscrizione al C.A.I..

Le schede scrutinate devono essere firmate dagli scrutatori.

L'elezione del Presidente si effettua con voto preferenziale, che può essere attribuito a quei candidati a Consigliere che abbiano anche accettato la candidatura a Presidente, il voto preferenziale per la nomina a Presidente è valido in subordine per la nomina a Consigliere.

Il candidato alla carica di Presidente dell'Associazione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi delle strutture sezionali o periferiche.

CAPO II

Art. 28

- Il Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei consiglieri eletti fra i soci tra i quali verrà eletto un Vice Presidente.

Art. 29

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Qualora l'incarico del Segretario o del Tesoriere non venisse accettato da nessuno dei consiglieri, l'incarico può essere affidato dal Consiglio ad un socio dell'associazione.

Art. 30

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo la competenza dell'Assemblea dei soci ex art. 19 del presente statuto, ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente statuto, nello Statuto Generale e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il Consiglio Direttivo:

- Propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo e delibera sulla relazione del Presidente;
- convoca le assemblee dei soci;
- propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- delibera i provvedimenti nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'associazione,

determinandone comunque i poteri; in particolare autorizza il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati, o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;

- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività associative, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà riferire al Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle sottosezioni e dei gruppi;
- decide sui ricorsi proposti dai soci avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dagli organi direttivi dei gruppi;
- approva preventivamente i programmi di attività dei Gruppi, Scuole e Commissioni dell'Associazione;
- ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive dell'Assemblea dei soci;
- propone nominativi di soci per cariche sociali o per commissioni regionali, interregionali;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto e ne cura l'osservanza unitamente allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
- assegna a commissioni, gruppi, scuole e sottosezioni i fondi per la loro attività e stabilisce i criteri di finanziamento degli stessi. Ne verifica e controlla i bilanci.

- comunica al C.D.R. del Gruppo Regionale Abruzzo e agli organi tecnici competenti, la costituzione di commissioni, comitati, gruppi, scuole e sottosezioni.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta al mese, mediante avviso da comunicare non meno di cinque giorni prima della seduta con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito; in caso di urgenza le convocazioni avvengono a mezzo telefonico.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente o dal Vice Presidente.

Gli argomenti dell'O.d.G. vengono decisi dal Presidente con il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Devono essere inseriti nell'O.d.G. della prima riunione successiva alla richiesta eventuali argomenti pervenuti per iscritto dalle scuole, dai gruppi, dalle commissioni sezionali o da almeno un terzo dei soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati, i delegati alle Assemblee, i soci che ricoprono incarichi presso gli organi centrali e periferici; possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo i soci ed anche non soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere;

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può far

inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di voto.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Ai consiglieri deceduti, a quelli decaduti a norma del comma precedente ed a quelli dimissionari, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea dei soci dovrà essere fatta nel termine di trenta giorni a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO III

Art. 33

- Il Presidente ed il Vice Presidente -

Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'associazione;
- ha poteri di rappresentanza che può delegare;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale dell'associazione;
- convoca l'Assemblea dei soci con delibera del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi; nonché la firma sociale;

- firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di tale organo nella prima riunione successiva.

In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di iscrizione all'associazione.

Al Presidente dimissionario o che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo non eletto dei candidati a Presidente. Questo assume l'anzianità del sostituito ed il suo mandato è limitato allo scadere del Consiglio in carica.

Qualora non vi sia altro candidato, si provvederà alla convocazione di una Assemblea straordinaria per indire nuove elezioni.

CAPO IV

Art. 34

- Il Segretario -

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo; cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo, e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Art. 35

- Il Tesoriere -

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità. Partecipa, qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, alle sedute dello stesso con parere consultivo.

CAPO V

- Collegio dei Revisori dei Conti -

Art. 36

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, due membri effettivi ed un supplente.

Il revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore dei conti effettivo, per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato, fino al suo rientro o alla sua sostituzione.

Art. 37

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'associazione nelle sue componenti, esaminando bilanci ed eventuali variazioni, redigendo apposite relazioni e riferendo al Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

I revisori effettuano visite collegiali ed individuali agli atti contabili e amministrativi formalizzandole con appositi verbali inviati al Presidente.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispettivi.

CAPO VI

- I Delegati-

Art. 38

I Delegati all'Assemblea dei delegati del C.A.I., all'Assemblea del Gruppo Regionale Abruzzo rappresentano, con il Presidente, l'associazione alle relative assemblee.

Concordano con il Consiglio Direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da discutere alle predette assemblee.

CAPO VII

- Durata delle cariche sociali -

Art. 39

La durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti è di tre anni.

La durata in carica dei delegati è di un anno.

Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito come previsto nell'art. 35 dello Statuto Generale e nell'art. 70, comma 3, del Regolamento Generale del C.A.I.

Gli eletti alla carica di Presidente durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione come previsto nell'art. 35 dello Statuto Generale del C.A.I..

Titolo V

- Patrimonio - Entrate - Esercizi Sociali - Bilanci -

Art. 40

- Patrimonio -

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'associazione e di quelli che lo diverranno;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 41

- Entrate -

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle quote annuali di nuova iscrizione detratta la parte spettante alla sede centrale del C.A.I.;

- dalle quote annuali di rinnovo detratta la parte spettante alla sede centrale del C.A.I.;
- dalle quote annuali di nuova iscrizione e di rinnovo delle Sottosezioni;
- dall'utile della vendita di pubblicazioni e materiali prodotti dal C.A.I. e riportanti il logo del C.A.I. stesso;
- dall'attività di Gruppi, Scuole, Commissioni;
- da convenzioni con Enti Pubblici e privati per l'erogazione di servizi;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico.

Nel bilancio debbono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 42

- Esercizi Sociali -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio comprensivo dei bilanci di Scuole, Gruppi, Commissioni e Sottosezioni che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione.

Art. 43

- Bilancio -

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

I fondi liquidi dell'associazione che non siano necessari per esigenze di cassa devono essere versati su un conto corrente bancario intestato all'associazione.

Art. 44

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VI

- Sottosezioni -

Art. 45

L'associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni.

La costituzione delle sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificare i regolamenti; la costituzione delle sottosezioni deve essere altresì approvata dal Gruppo Regionale Abruzzo.

Art. 46

Le sottosezioni avranno un proprio regolamento, redatto con l'osservanza delle norme e dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e del presente statuto, che diventa esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 47

Le sottosezioni sono dirette ed amministrare da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci della sottosezione, presieduto da un reggente, anch'esso eletto dall'Assemblea.

Entro venti giorni dall'elezione i nomi del reggente e dei componenti del Consiglio Direttivo della sottosezione dovranno essere comunicati per la ratifica al Consiglio Direttivo della Sezione.

Il reggente partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo della Sezione con voto consultivo.

Art. 48

L'Assemblea dei soci della sottosezione deve essere convocata una volta l'anno con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.

Art. 49

I rapporti economici tra la sezione e le sottosezioni, per quanto attiene alla quote sociali, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo della sezione, in relazione a quanto previsto nello statuto e nel regolamento generale del C.A.I.

Art. 50

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza.

Non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale; non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.

Art. 51

La sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione.

Avverso tale delibera del Consiglio Direttivo è ammesso in prima istanza ricorso all'Assemblea della Sezione da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo della sottosezione entro trenta giorni dalla comunicazione raccomandata della deliberazione di scioglimento; in seconda istanza è ammesso un ulteriore ricorso, entro trenta giorni dalla deliberazione dell'Assemblea, al Gruppo Regionale Abruzzo.

Con la deliberazione di scioglimento la Sezione nomina uno o più liquidatori, sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ed incamera l'equivalente della

gestione economica, nella eventualità di una possibile ricostituzione della Sottosezione.

Decorso un periodo di due anni incamera nel suo patrimonio quanto nel frattempo amministrato.

Art. 52

Quando i soci di una sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di venticinque, la sottosezione, deve intendersi automaticamente sciolta.

In tal caso, e salvi pur sempre i ricorsi di cui all'art. 51, il Consiglio Direttivo della Sezione, accertata la sussistenza di detto presupposto, provvede alla nomina del o dei liquidatori; anche in tal caso trova applicazione il terzo comma dell'art. 51.

Titolo VII

Gruppi - Scuole - Commissioni

CAPO I

- Gruppi -

Art. 53

L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di soli soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'associazione, o comunque attività compatibili con i fini dell'associazione stessa.

I gruppi devono darsi un proprio regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo. Al loro interno devono eleggere un Responsabile e un Segretario con l'avallo del Consiglio Direttivo. Il Responsabile ed il Segretario dei gruppi non possono essere eletti alle cariche sociali dell'associazione.

I gruppi non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia tecnico-organizzativa; uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa dell'Associazione.

Gli organi direttivi dei gruppi dovranno presentare entro il 30 ottobre di ogni anno i propri programmi al Consiglio Direttivo dell'associazione per l'approvazione. La relazione dell'attività svolta deve essere presentata entro il 15 gennaio dell'anno successivo o alla chiusura dell'attività stagionale.

Entro il 15 gennaio di ogni anno andranno presentati anche i bilanci preventivi e consultivi al Consiglio Direttivo dell'Associazione per l'approvazione.

Al Consiglio Direttivo dell'associazione spetta l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dei Gruppi.

Eventuali contributi di Enti pubblici, privati, o eventuali somme di danaro derivanti dalle varie attività dei Gruppi dovranno essere consolidati nei bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione. Resta facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, destinare ai Gruppi tali contributi.

I Revisori dei Conti, possono effettuare verifiche ispettive durante il corso dell'anno.

Alle sedute del Consiglio Direttivo dell'associazione partecipano i rappresentanti dei gruppi con voto consultivo.

I Gruppi non decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo; essi ottengono dal nuovo Consiglio nella sua prima riunione il mandato valido per tutta la durata del nuovo Consiglio che, comunque, non potrà essere superiore ai tre anni secondo quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto Generale.

I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento con motivata delibera dal Consiglio Direttivo.

I Gruppi non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale

CAPO II
- Scuole -
Art. 54

Il Consiglio Direttivo dell'associazione, con propria deliberazione ed in accordo con l'Organo Tecnico Territoriale può istituire Scuole di alpinismo, sci alpinismo, sci di fondo escursionismo, escursionismo, speleologia. Gli ordinamenti di tali scuole e le loro successive eventuali modifiche, disciplinati dall'Organo Tecnico Territoriale e dall'Organo Tecnico Centrale sono redatti e approvati dal Consiglio Direttivo. Le Scuole non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale

Il Consiglio Direttivo con delibera motivata o su richiesta motivata del competente Organo Tecnico Territoriale o dell'Organo Tecnico Centrale può deliberare lo scioglimento di una scuola sezionale dandone alla stessa motivata comunicazione ufficiale.

Le scuole dovranno presentare al Consiglio Direttivo i loro programmi e i loro bilanci preventivi, nonché le modalità di finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno ed i bilanci consuntivi entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'attività stagionale. Hanno autonomia tecnica, organizzativa oltre che gestionale e amministrativa e nei limiti dei fondi a loro disposizione annualmente ed, eventualmente, assegnati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I bilanci consuntivi devono essere controllati dai Revisori dei Conti in quanto parte integrante del bilancio sezionale. Gli stessi possono anche effettuare verifiche ispettive nel corso dell'anno.

CAPO III
- Commissioni -
Art. 55

Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di particolari attività, può costituire speciali Commissioni, i cui componenti vengono scelti per le competenze specifiche e le capacità nel campo in cui debbono operare.

Le commissioni sono organi tecnici, di supporto al Consiglio Direttivo; hanno funzione consultiva, deliberativa soltanto

nello svolgimento dei programmi di attività stabiliti ed approvati dal Consiglio Direttivo. Sono rette da un regolamento interno che recepisce finalità e modalità di funzionamento degli Organismi Regionali e Centrali ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale dell'associazione. Per il loro funzionamento provvede direttamente il Consiglio Direttivo attraverso specifici capitoli di spesa del bilancio dell'associazione. Non hanno autonomia tecnica e amministrativa e non hanno bilanci propri.

Alla scadenza del Consiglio Direttivo scade automaticamente il mandato delle commissioni. Le commissioni ottengono dal nuovo Consiglio Direttivo il mandato valido per tutta la durata del nuovo Consiglio, che comunque non potrà essere superiore ai tre anni secondo quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto Generale.

Le commissioni possono essere sciolte in qualsiasi momento con motivata delibera del Consiglio Direttivo. Le Commissioni non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale.

Titolo VIII
- **Controversie** -
Art. 56

Le controversie che dovessero insorgere fra soci, o fra soci ed organi dell'associazione, o fra soci ed organi direttivi dei gruppi, o fra sottosezione e la sezione, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci, e fra soci ed organi direttivi dei gruppi;

- Il Gruppo Regionale Abruzzo per le controversie fra soci ed organi della sezione, e fra sottosezioni e la sezione.

Art. 57

Avverso le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengano in violazione del presente Statuto o dello Statuto Generale e del Regolamento Generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

Titolo IX

- **Disposizioni finali** -

Art. 58

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto Generale ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e le loro successive modifiche e integrazioni, nonché le norme del Codice Civile.

Art. 59

Il Presente Statuto riserva all'associazione la facoltà di dotarsi di personalità giuridica.

Art. 60

L'adeguamento del presente Statuto alle eventuali modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. con deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I..

Statuto approvato a Teramo nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2006 e

ratificato a Milano dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo nella seduta del 28 giugno 2008.

Ulteriori modifiche apportate dall'Assemblea dei Soci del 31 marzo 2012 ed esaminate senza rilievi dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del giugno 2012.

Adozione in forma di Atto Pubblico dinanzi al Notaio in data 23 novembre 2012 e Registrato in Teramo il 21 dicembre 2012 al n° 3208 Serie 1T